



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione II Lavoro

N. R.Gen. 896/2014

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/5/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c.

nella causa tra

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, via **[REDACTED]** n. 12, presso lo studio dell'avv. Marco Viglietta (PEC marcoviglietta@oav.legalmail.it), e rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Magnani (PEC gianluca.magnani@oav.legalmail.it), giusta delega a margine del ricorso introduttivo ;

RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, in proprio, **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed Istituto Comprensivo [REDACTED]**, elettivamente domiciliati ex lege in Roma, Via dei **[REDACTED]** n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dal Dirigente scolastico l.r.p.t. dott.ssa **[REDACTED]** (PEC RMIC826004@pec.istruzione.it), elettivamente domiciliato presso l'Istituto Comprensivo **[REDACTED]**, in Roma, via **[REDACTED]** n. 26, giusta delega in atti ;

RESISTENTI

Oggetto: ricostruzione carriera

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.



Svolgimento del processo

Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 21.1.2014, la ricorrente indicata in epigrafe agiva in questa sede, rappresentando di essere docente di ruolo a tempo indeterminato dal 2008 e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo [redacted] di Roma; di aver lavorato come insegnante di scuola di infanzia per complessivi 8 anni (di cui 6 con incarichi a tempo determinato ed ulteriori due anni dopo aver preso il ruolo nel settembre 2008); che a decorrere dal settembre 2010 aveva ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado quale docente di educazione fisica, classe di concorso A030, dove insegna attualmente; che dopo aver superato il periodo di prova a conclusione dell'a.s 2008/2009, la ricorrente presentava domanda di ricostruzione della carriera, ottenendo successivamente il passaggio di ruolo dal 1 settembre 2010, dovendosi pertanto sottoporre ad un nuovo periodo di prova, proficuamente conclusosi il 31.8.2011; che successivamente presentava nuova domanda di ricostruzione della carriera e che entrambi i decreti venivano emessi nell'estate 2013; che da detti decreti emergeva che il servizio pre-ruolo e di ruolo svolto dalla ricorrente come insegnante di scuola di infanzia pari a complessivi 8 anni, non è stato ritenuto riconoscibile ai fini della sua ricostruzione di carriera quale docente di scuola secondaria e dei successivi inquadramenti retributivi; che tra l'altro, l'a.s 2003/2004 risultava erroneamente valutato come inferiore ai 180 giorni dal decreto n. 2034 del 1.8.2013.

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della carriera del periodo di servizio pre-ruolo svolto nella scuola dell'infanzia dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2007/2008 e del servizio di ruolo prestato nella stessa scuola dell'infanzia dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2010, il tutto prevista disapplicazione o annullamento del decreto di ricostruzione carriera MIUR; per l'effetto condannare l'amministrazione scolastica centrale e periferica convenuta - in solido, individualmente o pro quota - al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande nelle more del presente giudizio in conseguenza del mancato riconoscimento di n. 8 anni di servizio; in subordine, previa disapplicazione o annullamento del decreto di ricostruzione MIUR, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del periodo di servizio dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2010, e per l'effetto condannare l'amministrazione scolastica ad annullare o rettificare il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente a rettificare il predetto decreto; condannare l'amministrazione scolastica al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande nelle more del giudizio in conseguenza del mancato riconoscimento di due anni di servizio nella scuola dell'infanzia; annullare e/o disapplicare ogni altro atto preordinato e/o connesso e/o conseguente anche se non noto alla ricorrente;



con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Ministero resistente, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto e in particolare rappresentando che il mancato riconoscimento degli anni di lavoro svolti dalla ricorrente, al fine della ricostruzione della carriera, fossero riconducibili al rispetto di norme di legge che prevedono che i servizi che possono essere riconosciuti al personale docente, variano in relazione al tipo di servizio prestato e in particolare, il D.L. 19/6/1979 n. 370 conv. in l. 26 luglio 1970 n. 576 e successive modifiche, non prevede nella scuola secondaria il riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna statale o comunale, considerata la diversità dell'insegnamento impartito. Pertanto, concludeva chiedendo di voler confermare la legittimità del decreto di ricostruzione carriera MIUR e dichiarare l'infondatezza della pretesa al riconoscimento del servizio non di ruolo pari a 6 anni ai fini della carriera nella scuola secondaria, prestato nella scuola dell'infanzia dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2007/2008; dichiarare l'infondatezza della pretesa al riconoscimento del servizio di ruolo pari a 2 anni ai fini della carriera nella scuola secondaria e per l'effetto dichiarare l'infondatezza della pretesa al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente appare opportuno riportare la normativa di settore.

L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994 rubricato "*Personale docente*" dispone: "*1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici.....*

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie".

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "*1* passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della



Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli "del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni"), possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417."

L'art. 83 del suddetto DPR 31 maggio 1974, n. 417 rubricato "Passaggio ad altro ruolo" ha previsto che "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".

Peraltro appare pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa circa la piena valutabilità del servizio reso nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola secondaria (Consiglio di Stato: 27.12.2000, n. 6861; 27.8.2001, n. 4512; 1.10.2003, n. 5693; 29.12.2008, n. 6587; 31.3.2009, n. 1878; 24.4.2009, n. 2553).

In particolare nella sentenza 5693 del 2003 (come già evidenziato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 18.10.2011 alla cui motivazione espressamente ci si riporta) "dapprima il DPR 31 maggio 1974 n. 417 ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera (art. 83); successivamente, l'art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 77 DPR n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore); e con riguardo, segnatamente, al comma 2 dell'art. 57 cit., è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.

In altre parole, l'art. 57 della più volte richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti



ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del DPR n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso - va riconosciuta pure a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.

E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente: tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso DPR n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari".

Inoltre, nella presente materia la Suprema Corte ha di recente condivisibilmente deciso che *"In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo."* (Sez. I, **Sentenza n. 2037** del 29/01/2013 (Rv. 624830)).

La Suprema Corte arriva a tale conclusione dopo attenta valutazione dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 20 marzo 2001 che ha dichiarato *"manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576 nella parte in cui non consente agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria,*



a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato. Il motivo è infondato" ha precisato che *"attraverso la citata ordinanza la Corte Costituzionale, pur ritenendo conforme ai parametri costituzionali invocati l'interpretazione letterale e restrittiva delle norme di cui al D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, non ha, tuttavia, escluso la possibilità di una loro interpretazione estensiva che, se recepita, consentirebbe di accogliere le domande dei lavoratori interessati. Ebbene, nel solco dell'orientamento ermeneutico estensivo si collocano le decisioni del Consiglio di Stato n. 6861/200 e n. 5693/03 che questa Corte ritiene di poter condividere in ragione dell'osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, per effetto delle norme intervenute successivamente all'invocato D.L. n. 370 del 1970, vale a dire il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, la L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, e il T.U. n. 287 del 1994, art. 472 che hanno introdotto diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa. Infatti, con l'ultima sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronuncia n. 4512 del 27 agosto 2001), il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: -Dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) e ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83). Successivamente, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore). Sebbene il dato testuale della L. n. 312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati; in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1); 3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31*



maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2). Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna. Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536; C. Stato, sez. 6, 17 febbraio 1999, n. 151; C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4712). Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861). Vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici. Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).

Alla luce della sopra riportate argomentazioni come detto il ricorso appare



fondato e deve essere accolto con conseguente condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera della ricorrente con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella scuola materna ai fini giuridici, previdenziali ed economici nonché al pagamento in favore della ricorrente delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive ed indennità accessorie maturate per gli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 2008/2009, 2009/2010 al saldo oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e condanna *il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore* alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella scuola materna ai fini giuridici, previdenziali ed economici nonché al pagamento in favore della ricorrente delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive ed indennità accessorie maturate per gli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 2008/2009, 2009/2010 al saldo oltre interessi dalle singole scadenze al saldo..

- *condanna le amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge,* da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Roma 10.5.2016

Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani

